

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 107 Data 09-12-19

**Oggetto: Incarico di assistenza legale in merito alla minore
B.A., in carico ai servizi sociali.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 14:00, nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

=====

TEODORI PAOLO	SINDACO	P
GASPARRINI PIERINO	VICE SINDACO	P
VIOLA TIZIANA	ASSESSORE	P

=====

Presenti n. 3

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Signor GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI
Il Presidente Signor TEODORI PAOLO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:

- che presso questo comune attualmente risiede una minore nei confronti della quale era stata disposta la sospensione della potestà genitoriale, la nomina di un tutore provvisorio, ed il conseguente suo collocamento, unitamente alla madre, presso una comunità educativa per minori, quando le medesime erano residenti presso altro Comune, con oneri a carico del comune di precedente residenza;

- che, successivamente, il Tribunale dei Minori di Ancona consentiva l'uscita della minore dalla comunità, ed il rientro presso l'abitazione di residenza, trasferita nel frattempo nel Comune di Ripe San Ginesio, dove il padre attualmente risiede, senza comunque che intervenisse, da parte del Tribunale dei Minori, provvedimento di revoca della sospensione della potestà genitoriale per entrambi (padre e madre), e con incarico ai servizi sociali del Comune di Montecosaro, coadiuvati da quelli del Comune di Ripe San Ginesio, di vigilare e supportare, con adeguati interventi, il benessere della minore;

- che, recentemente, a seguito di sopravvenute situazioni conflittuali all'interno del nucleo familiare, il Tribunale ha disposto l'allontanamento della madre e della minore dalla abitazione ed il loro inserimento nel progetto "Housing First" presso la Caritas di Macerata, in attesa di nuovi ed opportuni provvedimenti da assumersi a tutela della minore, tra cui la possibilità di inserire nuovamente la bambina e la mamma all'interno di una comunità educativa;

TENUTO CONTO che:

la sospensione della patria potestà non è stata mai revocata fino ad oggi e che, in applicazione dell'art.6, comma 4, della Legge 328/00 che testualmente dispone: *"Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica"*, peraltro suffragato da apposito parere reso del Ministero dell'Interno secondo il quale, nel caso in esame, si devono far risalire all'ultimo comune di residenza della minore, prima del suo ricovero in struttura residenziale, gli obblighi economici connessi alle necessità della minore, obblighi che permangono e restano validi fino al momento in cui il Tribunale dei minori non revochi il provvedimento in ordine all'attribuzione della patria potestà;

che, la giurisprudenza non risulta uniforme nell'applicazione della predetta disposizione e che pertanto, data la complessità della materia ed al fine di chiarire le competenze e spettanze economiche da parte dei comuni coinvolti (Montecosaro e Ripe San Ginesio) e l'Ambito Sociale XVI, si rende necessario dotarsi di assistenza legale di tipo stragiudiziale a tutela delle ragioni dell'Ente ed al fine di provenire possibili futuri contenziosi;

CHE il Comune di Ripe San Ginesio non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale all'esterno;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" ed in particolare l'art. 17, comma 1, lett D), il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali

1. "Rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi ad un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
 - 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato Membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti (di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3. servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri

PRECISATO che, l'incarico di assistenza legale richiesta ricade nella fattispecie dell'art. 17 lett. d punto 2 del D.Lgs. n.50/2016, in quanto concernente servizio legale del tipo: *“consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti (di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni”*;

PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, Comm. Speciale, ha reso il parere n. 2109 del 06 ottobre 2017 in ordine alla richiesta sollevata dall'ANAC sulle *“Linee guida per l'affidamento dei servizi legali”*, affermando: *“Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1. lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”*

DATO ATTO che, per le vie brevi, è stato interpellato l'Avv. Luciani Alessandro del Foro di Macerata con studio sito in Pollenza (MC) in via Vecchietti, il quale ha confermato la propria disponibilità ad assumere il suddetto incarico ed ha fatto pervenire il preventivo di parcella per l'assistenza stragiudiziale *“de quo”* pari ad un totale di € 1.455,31 (Cap ed Iva inclusi), riconosciuta congrua e vantaggiosa alla luce delle tariffe previste dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 del Ministero della Giustizia ad oggetto *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 e della riduzione praticata (50%)”*;

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 1.455,31 trova imputazione al codice di bilancio n01.02-1.03.02.11.006 (ex Cap. 138) del Bilancio 2019/2021;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferire incarico di assistenza legale nel Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ex art.8 D..R. n.1199/1971, all'Avv. Luciani Alessandro, di comprovata esperienza nel settore del diritto amministrativo, con studio legale avente sede in Pollenza, Via Vecchietti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente dai Responsabili dei servizi interessati;

CON votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge;

DELIBERA

Di considerare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di conferire l'incarico di assistenza legale per la tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente secondo quanto in premessa specificato, Avv. Luciani Alessandro, di comprovata esperienza nel settore del diritto amministrativo, con studio legale in Pollenza, Via Vecchietti.

Di imputare per la causale in oggetto la somma complessiva di € 1.455,31 (cap ed Iva inclusa) al codice di bilancio n. 01.02-1.03.02.11.006 (ex Cap. 138) del Bilancio 2019/2021.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali dell'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari a dare esecuzione al presente atto;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:
"Incarico di assistenza legale in merito alla minore B.A., in carico ai servizi sociali."

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Luca Bettucci

VISTO:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.gvo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Giuliana Serafini

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to TEODORI PAOLO

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-12-19

li, 20-12-19

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

La presente é copia conforme all'originale.

Ripe San Ginesio li

IL SEGRETARIO
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 20-12-19
[] non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
[] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI